

Regolamento comunale di volontariato di Protezione Civile

Articolo 1

E' costituito presso la sede Municipale, il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile al quale possono aderire cittadini di ambi sessi che abbiano conseguito il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel comune stesso, allo scopo di prestare la propria opera senza fini di lucro a vantaggio della comunità nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento di emergenza.

Articolo 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o suo delegato.

I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato attraverso il portale regionale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione.

Il comune ha l'obbligo di assicurare (direttamente o attraverso l'Ente capofila della gestione associata) i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro connesse allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Articolo 3

Il Sindaco ai sensi dell'articolo 15 della legge n 225/92 è l'autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi di emergenza nel territorio comunale, la direzione, il coordinamento dei servizi di soccorso e l'assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare tra i componenti dello stesso, un coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso per le attività di protezione civile.

Articolo 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del coordinatore del gruppo comunale, dispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e di superamento dell'emergenza)
- garantire turni di reperibilità propri, dell'ente e dei partecipanti al gruppo comunale (indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione)
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni o Enti pubblici.
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile nonché mantenere aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile

Articolo 5

I Volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile - o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali Regionali, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, eccetera e di altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzione o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Articolo 6

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti

Articolo 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente articolo 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile, alcun'attività contrastante con la finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono all'operazione (previsione prevenzione soccorso e superamento di emergenza)

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile, purché il gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale dei volontari di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantite nell'ambito dell'attività di Protezione Civile, tra cui quella di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, debitamente autorizzate dal dipartimento Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato
3. la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge numero 266 agosto 1991 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia
4. il rimborso delle spese sostenute nella attività di Protezione Civile, tra cui quelli di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, suddivise in:
 - a. spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati In conformità all'articolo 10 del DPR 194/2001 i successivi decreti ministeriale di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia
 - b. eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature o dei Mezzi utilizzati dipendenti da dolo o colpa grave
 - c. altre imprevedibile necessità comunque connesso le attività predette

Articolo 9

I componenti del gruppo comunale di protezione civile sono tenuti a partecipare alle riunioni mensili di organizzazione che si terranno il secondo martedì di ogni mese, o in altre date comunicate dal sindaco o dal coordinatore del gruppo, ed a partecipare a tutte le esercitazioni di formazione che si terranno.

I componenti del gruppo che per attività lavorative o motivi personali o di salute, non possono partecipare alle riunioni o alle esercitazioni devono avvisare il coordinatore o il sindaco.

Qualora un membro del gruppo non partecipasse alle riunioni per tre mesi consecutivi, senza aver comunicato la propria assenza al coordinatore o al Sindaco viene espulso dal gruppo comunale di Protezione Civile.

Inoltre i volontari che non partecipano alle esercitazioni non potranno essere operativi ed effettuare interventi in caso di emergenza.